

**EVIDENZA DELLA DECADENZA
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MASSERIA CANIO**

1. DECLARATORIA DI DECADENZA AU



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 152 del 30/10/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 10 ottobre 2014, n. 56

Declaratoria di decadenza della Determinazione dirigenziale n. 9 del 21 gennaio 2011 relativa a:

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 5,24448 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel Comune di Gravina di Puglia, località "Masseria Canio". Società: Falco Energia s.r.l. con sede legale in Roma p.le Cardinal Consalvi, 9, P. IVA. 06846990726.

Il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili,
Reti ed Efficienza Energetica

Premesso che:

L'Art. 12, comma 4, del D.Lgs 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) prevede espressamente che "Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale."

Le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" approvate con D.M. 10/09/2010 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219) al fine di rendere effettivo l'obbligo richiedono espressamente, già in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione, al punto 13.1, l'impegno, del proponente alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi.

La norma quadro nazionale individua sia i requisiti soggettivi degli emittenti le suddette polizze fideiussorie sia i criteri per la determinazione dell'importo da stabilirsi dalle Regioni o Province delegate, sia il soggetto beneficiario, coincidente con quello cui compete l'onere di eseguire gli interventi in caso di

inadempienza da parte del soggetto obbligato. Nulla è riferito in merito alla disciplina (clausole) regolante il rapporto medesimo.

La normativa regionale vigente in materia di garanzie è essenzialmente costituita dalla Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 recante “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale” come peraltro modificata ad opera della Legge regionale n. 25 del 24/09/2012 “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e dalla regolamentazione regionale attuativa delle linee guida nazionali, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 3029 del 30/12/2010.

In particolare la L.R. 31/2008, tratta della fideiussione all’art. 4, commi:

- 2: Entro centottanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori, il soggetto autorizzato deve depositare presso la Regione Puglia - Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica:

....omissis

c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;

d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata.

- 3. Gli importi da garantire con le fideiussioni di cui al comma 2, lettere c) e d), possono essere adeguati in aumento con delibera di Giunta regionale.

- 4. Le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000. Il mancato deposito, nel termine perentorio indicato al comma 2, della documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dall’autorizzazione, l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell’atto di collaudo.

Considerato che:

- la previsione di carattere generale, in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione in favore dello Stato o altro ente pubblico, è costituita dalla L. 348/1982;

- La legislazione regionale vigente nulla dice in materia di requisiti soggettivi dell’emittente la garanzia fideiussoria mentre con riferimento alla disciplina del contenuto del rapporto, si limita a specificare che la fideiussione deve essere “a prima richiesta”.

- La richiesta di clausole specifiche da inserire nella garanzia fideiussoria rientra senza alcun dubbio nella fase iure privatorum, nella quale l’amministrazione, una volta rilasciata l’autorizzazione, legittimamente può richiedere l’inserimento di clausole a garanzia del pubblico interesse sottostante alla realizzazione dell’impianto ed alla rimessione in pristino del sito alla sua dismissione. Analogamente a quanto farebbe qualsiasi privato a cura dei propri interessi patrimoniali, del tutto irragionevole sarebbe e contrario a qualsiasi principio di sana e corretta amministrazione accettare polizze “di fatto non escutibili” o difficilmente “escutibili” con conseguente accollo dei costi alla collettività;

- Nessuna norma vigente, da un lato, impone alla Regione di accettare “qualsiasi” fideiussione a prescindere quindi da valutazioni di merito in ordine alla sua “qualità” e quindi alla sua “idoneità” a fungere da garanzia. Dall’altro, nessuna norma vigente impedisce alla Regione, parimenti a quanto farebbe qualsiasi privato a tutela dei propri interessi, di richiedere garanzie “qualificate” in termini di soggetti emittenti e clausole contrattuali.

- A dissipare ogni eventuale dubbio in materia, è intervenuto il Consiglio di Stato con sentenza n. 1729/2013 resa in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Bari, Sezione I, n. 01965/2012, in quanto la presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa è imposta

dall'art. 13 punto 1 del d.m. 10 settembre 2010 recante le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanate ai sensi dell'art. 12, quarto comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 sia, ulteriormente, in quanto la predetta garanzia non riveste una funzione esclusivamente finanziaria anche perchè rivolta ad assicurare il necessario ripristino dell'ambiente dopo la dismissione dell'impianto, per cui questa deve essere prestata da un soggetto con caratteristiche tali da far ragionevolmente prevedere la sua possibilità di offrire garanzie adeguate anche dopo un lungo periodo dalla loro emissione;

Constatato che:

- Con Determinazione dirigenziale n. 9 del 21.01.2011 è stata rilasciata Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 5,24448 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel Comune di Gravina di Puglia, alla società Falco Energia s.r.l con sede legale in Roma, p.le Cardinale Consalvi, 9, P.IVA. 06846990726.
- L'autorizzazione unica rilasciata è sottoposta ad espresse ipotesi di decadenza, stabilite dalla normativa in materia e ribadite nell'atto d'Impegno e nella Convenzione sottoscritti dalla Società proponente, nonché nella autorizzazione unica, agli atti di questo Ufficio. In particolare, la mancata presentazione delle polizze fideiussorie in favore della Regione e del Comune ai sensi dell'art. 4, della L.R. 31/2008, entro i termini stabiliti, costituisce, ipotesi di decadenza dell'autorizzazione e quindi ed in sostanza, ove ciò fosse verificato, il dissolvimento del titolo con cui sono state autorizzate le opere.

Rilevato che:

- il progetto è assistito, in relazione agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) e d) della l.r. 31/2008 da una polizza fideiussoria rilasciata da un intermediario finanziario denominato Cofitalia spa il cui beneficiario risulta essere questo Ufficio e il comune di Gravina di Puglia;
- la società di cui sopra non risulta essere né una Banca né un'impresa di Assicurazione e pertanto non presenta i requisiti di conformità stabiliti dalla citata sentenza del Consiglio di Stato;
- di conseguenza le polizze fideiussorie depositate ed in atti non risultano essere idonee ai fini della ricevibilità e quindi non assolvono alla funzione di garanzia del terzo e nel caso specifico della Regione e del Comune;
- con nota prot. n. 5749 del 08.07.2013 questo Servizio ha richiesto a codesta società la sostituzione delle polizze in atti, ritenendo le stesse, sulla scorta delle premesse e considerazioni effettuate, non idonee per carenza dei requisiti individuati dalle norme richiamate in relazione alle qualità soggettive dell'emittente;
- entro i termini stabiliti, ritenuti congrui ed in ogni caso abbondantemente decorsi inutilmente, non è stata prodotta alcuna documentazione idonea ad assolvere l'obbligo di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e d) della L.R. 31/2008;
- pertanto e di conseguenza con nota prot. n. 9481 del 28.11.2013 questo Servizio ha dato comunicazione a codesta società di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla declaratoria di decadenza dell'A.U. rilasciata con D.D. n. 9 del 21.01.2011 assegnando contestualmente ulteriore termine congruo per l'adeguamento dei titoli fideiussori alle previsioni normative;

Constatato che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. 31/2008 "Il mancato deposito, nel termine perentorio indicato al comma 2, della documentazione di cui al comma 2, lettere c) e d), determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto;

- che il mancato adeguamento e deposito di fidejussioni idonee ai fini dei requisiti richiesti al soggetto emittente costituisce inadempimento all'obbligo di cui all'art. 4 della L.R. 31/08, in quanto l'inidoneità del titolo equivale all'insussistenza dello stesso, non potendosi quindi dire soddisfatto l'obbligo di deposito previsto dalla norma;

- che nonostante l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla declaratoria di decadenza dell'A.U. rilasciata con D.D. n.9 del 21.01.2011 entro i termini stabiliti, ritenuti congrui ed in ogni caso abbondantemente decorsi inutilmente, non è stata prodotta alcuna documentazione idonea ad assolvere l'obbligo di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e d) della L.R. 31/2008.

Lo scrivente Servizio, sulla base di quanto riportato in narrativa e della relazione istruttoria a firma del funzionario istruttore ing. Valentina Benedetto rep. n. 56 del 10/10/2014 condividendone le conclusioni, essendo ampiamente ed indubitabilmente decorso sia il termine di 180 giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione stabilito dal richiamato comma 2 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, sia il termine stabilito per l'adeguamento delle polizze in atti, sia ancora il successivo ed ulteriore termine ad adempiere assegnato in sede di comunicazione di preavviso della declaratoria di decadenza dell'A.U., **ritiene necessario dare seguito e procedere con la declaratoria di decadenza della Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n.9 del 21.01.2011, disponendone l'annullamento d'ufficio**, ai sensi dell'art. 21/nonies della l.241/90 per le motivazioni di cui al presente provvedimento ed alle ulteriori riportate nella comunicazione di avvio di procedimento che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029/2010;

Viste le linee guida di cui al D.M. 10/09/2010;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che formano parte integrale e sostanziale del presente atto.

Art. 2)

Di confermare la decadenza di diritto ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. n. 31/2008 della determinazione dirigenziale n. 9 del 21.01.2011 con cui si è provveduto al rilascio alla società Falco Energia s.r.l con sede legale in Roma p.le Cardinal Consalvi, 9, P.IVA. 06846990726 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, per la costruzione ed esercizio di:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 5,24448 MW, ubicato nel comune di Gravina di Puglia di Puglia e delle relative opere di connessione alla rete elettrica. Conseguentemente si dispone l'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21/nonies della l. 241/1990, della medesima determinazione.

Art. 3)

Di notificare, a cura del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica la presente determinazione alla società Falco Energia s.r.l con sede legale in Roma p.le Cardinal Consalvi, 9, P.IVA. 06846990726, al Comune di Gravina di Puglia e a Terna s.p.a.

Art. 4)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 8 (otto) fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino

2. PUBBLICAZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA

nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di San Pancrazio Salentino (BR) denominato "BR19".

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 16 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 21 gennaio 2011, n. 9

Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,24448 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Gravina (Ba) località "Masseria San Canio", ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Falco Energia S.r.l., con sede legale in Altamura (BA).

Il giorno 21 gennaio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rila-

sciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Solleone srl, con nota prot. n. 8619 del 30.7.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,24448 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Gravina in località "Masseria Canio";

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,24448 MW da realizzarsi nel Comune di Gravina (BA), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota

prot. AOO_159 del 28.09.2010 n. 0013873 comunicava di aver formalmente chiuso il procedimento positivamente ed inoltre in data 18 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Falco Energia S.r.l. ed il Comune di Gravina di Puglia, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; l'istanza in oggetto, pertanto, non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. AOO_046 30.07.2009 n. 8564 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assensi comunque denominati dalle leggi vigenti;

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. AOO_046 6.11.2009 - 11977 convocava la riunione della conferenza di servizi per il giorno 3 dicembre 2009;

con nota acquisita agli atti al prot. 38/891 del 29.01.2009 la Società Falco Energia S.r.l. comunicava il subentro nella istanza della Società Solleone S.r.l. nella disponibilità del sito e del proseguo dell'istanza;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio con note prot. AOO_079 4376 - 4.3.2010 e prot. AOO_079 4872 - 9.3.2010 comunicava il proprio parere favorevole per quanto attiene agli aspetti meramente paesaggistici ovvero di compatibilità col PUTT/P il tutto subordinatamente al recepimento delle prescrizioni qui formulate in maniera esaustiva:

- ✓ Relativamente alle opere di connessione, l'attraversamento in sub-alveo del Torrente Gravina, avvenga esclusivamente lungo i tracciati viari esistenti ed in maniera tale da non modificare significativamente l'alveo del torrente nonché i caratteri geomorfologici complessivi dei luoghi; quanto sopra compatibilmente anche alle caratteristiche geologiche del sito;

- ✓ Relativamente alle opere di connessione venga totalmente ripristinato, a fine lavori, lo stato dei luoghi;
 - ✓ Viene demandato all'Amministrazione Comunale la verifica in ordine al non interessamento di terreni irrigui od ad alta e qualificata produttività tutelati dalla L.R. 56/80 (art. 51) nonché il rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 387/2003.
- Regione Puglia - Assessorato All'Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica - Ufficio Amministrativo Contenzioso Abusivismo prot. 179/ Usi Civici del 7 aprile 2009 comunicava che i terreni indicati nel foglio 138 part. 64-156-295-297-253 non risultano gravati da uso civico pertanto dichiara non luogo ad ulteriori operazioni demaniali in relazione al Decreto dichiarativo 12 marzo 1928;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive con note prot. AOO_154/7.12.2009 n.8007 e AOO_154/31.03.2010 n. 2456 esprimeva nulla osta di massima ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n. 1775), alle seguenti condizioni:
- Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela, la società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/33, art. 120;
 - In fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta a posizionare gli elettrodotti a distanza di sicurezza dal limite dell'area di cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt. 20 come previsto dal DPR 9 aprile 1959 n. 128 sulle "norme di Polizia delle miniere e delle cave".
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento - Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, con nota prot. n. 47258 del 28/09/2010, esprimeva il proprio nulla osta in ordine alla fattibilità dell'intervento significando, comunque che l'inizio dei lavori strutturali potrà avvenire previa acquisizione dell'attestazione di avvenuto deposito del relativo progetto esecutivo, in conformità alle norme in materia di edilizia antisismica nonché alle forme e modi previsti dalla L.R. 13/01, art. 27 del D.P.R. 380/01 art. 93/94.
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari, con nota prot. n. 2426/2009 del 26.11.2009 comunicava che l'area dell'impianto non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico, né tantomeno boschivo.
- Con modulo parere nella riunione della Conferenza di servizi del 3.12.2009 esprime parere favorevole alla parte dell'elettrodotto sottoposto a vincolo idrogeologico, considerato che è previsto il ripristino dello stato dei luoghi, non creando quindi problematiche allo scorrimento delle acque superficiali. L'eventuale taglio di alberi dovrà essere comunicato al Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari.
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - con note prot. n. 5034 del 2.09.2009 e prot. 38391 del 30.4.2010, faceva presente che l'intervento non rientra nella sfera di propria competenza perché l'opera andrà a determinare un'attività di tipo industriale e non agricola. L'impianto sarà realizzato su terreni sui quali insistono colture estensive di tipo cerealicolo e che nell'intera area non sono presenti olivi, vigneti e altre colture sottoposte a tutela o protezione. Per le stesse colture non insistono vincoli derivanti dall'inserimento in progetti o programmi di sviluppo aziendali finanziati con fondi pubblici e che le stesse non sono interessate da recepimenti di aiuti pubblici (Premio Unico);
- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Bari, con nota prot. 37749 del 2/08/2010 comunicava che la scelta localizzata, pur critica in relazione alla sottrazione di aree coltivate ed all'interessamento di un ambito di naturale pregio ambientale e paesaggistico, è stata verificata coerente con le NTA degli strumenti di pianificazione territoriale. Conseguentemente la trasformazione paesaggistica pur rappresentando dequalificazione del contesto territoriale, deve considerarsi, per dette componenti, ammissibile. Per quanto attiene la valutazione

idrogeologica, l'Autorità di Bacino della Basilicata, verificata la non inclusione del sito in aree perimetrali e classificate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, ha demandato agli Uffici Regionali competenti l'espressione del parere sulla conformità alle NTA del PAI. Le scelte tecnologiche, affinate nel corso dell'iter procedimentale risultano compatibili con gli obiettivi di minor impatto perseguibile in relazione alle esigenze di tutela del territorio e quindi approvabili.

- Provincia di Bari - Servizio Tributi e Impianti Termici, con note prot. 60681 del 16.9.2009 e 125124 del 18.12.2009, comunicava parere favorevole alla realizzazione dell'impianto e del percorso per la connessione alla rete nazionale

- Comune di Gravina con modulo parere acquisito agli atti al prot. AOO_159 - 17/09/2010 - 0013546, comunicava che:

- Sotto il profilo urbanistico l'intervento limitatamente alla posa in opera di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, connessi impianti tecnologici (cavidotti e cabine prefabbricate) e recinzione metallica, è conforme alle norme di PRG. L'intervento con costituisce variante allo strumento urbanistico comunale e pertanto non è necessario richiedere il parere previsto dall'art. 89 del DPR n. 380/2001 del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia; Inoltre a seguito di verifica, si è riscontrato il non interessamento, di terreni irrigui o ad alta qualificata produttività tutelati dalla L.R. 56/80 art. 51 e il rispetto di quanto previsto all'art. 12 comma 7, del D.Lgs. 387/2003;
- Sotto il profilo paesaggistico ci si rimette a quanto debitamente analizzato e stabilito nel parere favorevole della Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio ed alle condizioni ivi riportate. La realizzazione delle opere di connessione dell'impianto alla rete pubblica ed in particolare la costruzione della linea in cavo sotterraneo sarà subordinata al pagamento del canone di occupazione permanente del sottosuolo pubblico nella misura e con le modalità stabilite con delibera di consiglio comunale n. 103 del 31/03/2005 "COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Approvazione Tariffe)";

- ASL - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Gravina, con nota prot. n. 780 del 15/10/2009 esprimeva parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario, a condizioni che:

- Si adottino tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
- Si rispettino i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose;
- Sia favorito il recupero delle acque meteoriche per il lavaggio periodico dei pannelli, vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici per la tutela dell'aria, del suolo, sottosuolo e falda acquifera, siano documentate ed autorizzate le modalità di smaltimento delle acque di lavaggio;
- In fase di cantiere i rifiuti generali dovranno essere separati a seconda della classe e debitamente riciclati ed inviati ad impianti di smaltimento autorizzati;
- In fase di dismissione dell'impianto, il materiale venga separato in base alla composizione chimica per permettere il riciclaggio del maggior quantitativo possibile dei singoli elementi. I rifiuti residui dovranno essere inviati a discariche autorizzate e all'area sarà ripristinato l'originario uso agricolo;
- Dovranno essere adottate soluzioni realizzative che consentono il ripristino dei luoghi una volta realizzato o dismesso l'impianto, in particolare la realizzazione di percorsi o piste in terra battuta a bassa densità di impermeabilizzazione ed aderenti all'andamento del terreno;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 9767 del 17.11.2009, richiedeva precisazioni in merito all'esistenza degli usi civici nell'area, rilevando alcune incongruenze tra la documentazione grafica e la relazione tecnica.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto, con modulo parere comunicava che l'area in cui ricade l'intervento non è sotto-

posta a tutela archeologica e pertanto esprime parere favorevole a condizioni che la vicinanza ad un'area archeologica protostorica richiede la elaborazione della carta archeologica e delle prospezioni. In caso di presenze archeologiche sarà necessario eseguire scavi ed eventualmente chiedere varianti al progetto a tutela dei resti che dovessero venire alla luce.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. 11425 del 2.10.2009, rilasciava nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto e della linea elettrica BT/MT, cabina di consegna e linea elettrica MT 20 kV di connessione alla rete Enel;
- Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 3337 del 26/03/2010, comunicava che le opere previste nel percorso del cavidotto ricadono in aree appartenenti al bacino idrografico del Fiume Bradano, pertanto la competenza è dell'Autorità di Bacino della Basilicata;
- Autorità di Bacino della Basilicata con nota prot. n. 698/8002 del 29 marzo 2010 comunica che i siti proposti per la realizzazione delle opere ricadono in aree non ancora perimetrate e classificate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Considerato che il PAI ed i suoi aggiornamenti sono redatti sulla base degli elementi conoscitivi disponibili alla data della predisposizione degli stessi, non si esclude che fenomeni di instabilità idrogeologica o di inondazione potrebbero interessare aree non ancora oggetto di studio e di conseguenza non ancora perimetrate e classificate (art. 1 c.8 Norme di Attuazione - NdA del PAI). Ai sensi dell'art. 1 c.8 Norme di Attuazione - NdA del PAI la valutazione di progetti di opere in aree non ancora perimetrate o classificate dal PAI corredati dalle dichiarazioni sottoscritte da tecnici incaricati della redazione degli studi relative all'esenzione dal rischio idrogeologico ed idraulico delle aree interessate dalle opere da realizzare, le verifiche istruttorie ed eventuali richieste di integrazioni sono demandate agli Uffici Regionali chiamati a rilasciare i pareri/autorizzazioni di competenza. Gli Uffici Tecnici dei Comuni interessati dalla realizzazione delle opere sono tenuti

all'osservanza di quanto previsto dall'art. 4 c.4 delle NdA del PAI.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n. 56822 del 12.11.2009, rilasciava nulla osta dell' A.M. per gli aspetti demaniali di competenza;
 - Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 4889 del 9 marzo 2010 rilasciava il proprio nulla-osta per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico, subordinato all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione;
 - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota prot. n. 036655 del 31.09.2009, comunicava che in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse;
 - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 87956 del 14/12/2009 comunicava che raccolto il parere dell'ENAV, le opere proposte data la loro collocazione e l'altezza, non costituiscono ostacolo alla navigazione aerea; rispettano i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC; l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni; si rilascia, per quanto di competenza, il nulla osta;
 - Società ENEL spa - Divisione Infrastrutture e Reti, con nota prot. n. 331771 del 15/07/2008, comunicava la soluzione tecnica minima generale ai sensi della delibera AEEG n. 281/05, con la soluzione di allaccio alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20 KV tramite la costruzione di una cabina di consegna, connessa in antenna alla Cabina Primaria di "Gravina150" da ubicarsi nelle immediate vicinanze della cabina stessa;
- Rilevato che:
- La Richiesta della Soprintendenza per i beni Archeologici per la Puglia è stata ottemperata.

- La Società in risposta alla nota dell' Ispettorato Dipartimentale Foreste prot. 2426 del 29/11/2009, depositava in data 30/11/2009 copia del grafico relativo al percorso alternativo della connessione alle reti nazionali, del parco fotovoltaico proposto in sede di Conferenza di Servizi.
- Il Comune di Gravina esprime parere favorevole in merito agli aspetti urbanistico - paesaggistici;
- il legale rappresentante della Società Falco Energia S.r.l. dichiarando di avere la disponibilità delle aree depositava accordi preliminari di contratti di locazione già sottoscritti ed in vigore;
- dalla verifica con il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20/10/2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".
- in aggiunta a quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. 387/03, l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 s.m.i. dispone che *"si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione"*, e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 15257 del 26 ottobre 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - ✓ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,244 MW, ubicato in località "Masseria San Canio" nel Comune di Gravina;

e delle relative opere connesse:

- ✓ di una linea in cavo sotterraneo AL 185 mm², che colleghi la cabina di consegna alla cabina primaria di "Gravina150";
- ✓ Stallo MT in Cabina primaria
- ✓ Costruzione di una cabina di consegna;
- in data 15 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Falco Energia S.r.l. ed il Comune di Gravina l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 16 novembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 012138 e della Convenzione al repertorio n. 012139;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 9 del 21 gennaio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 6,5472 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Gravina in località "Fiumicello".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Legge Regione n. 13 del 18 ottobre 2010;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Falco Energia S.r.l. con sede legale in Altamura - Via Bari, 19, Partita IVA 06846990726 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- ✓ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,244 MW, ubicato in località "Masseria San Canio" nel Comune di Gravina;
- e delle relative opere connesse:
- ✓ di una linea in cavo sotterraneo AL 185 mm2, che colleghi la cabina di consegna alla cabina primaria di "Gravina150";

- ✓ Stallo MT in Cabina primaria
- ✓ Costruzione di una cabina di consegna;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Falco Energia S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art.1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n.13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, e dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla

comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Gravina

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 15 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 26 gennaio 2011, n. 18

PO FESR 2007 - 2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.2 - Azione 6.2.1. Det. n. 469 del 20 luglio 2009 e det. n. 187 del 6 agosto 2010 - Bando per il finanziamento di "Iniziativa per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi". Progetto "Area PIP - Interventi di ammodernamento e completamento delle infrastrutture esistenti con inserimento di reti tecnologiche e servizi per la conciliazione nonché di opere per il miglioramento delle condizioni di accessibilità alle reti stradali -1° stralcio funzionale" - Comune di Torremaggiore - Codice fiscale 84000710719 - Ammissione a finanziamento e determinazione provvisoria del contributo.

Il giorno 26 gennaio 2011, in Bari, nella sede del Servizio,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;

Visto il Reg. (CE) n. 1083/2006 Del Consiglio dell'Unione Europea dell'11 luglio 2006 e ss.mm e ii.

Visto il Reg. (CE) n. 1080/2006 del parlamento europeo e del consiglio del 5 luglio 2006 e ss.mm. e ii.

Visto il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e ss.mm. e ii.

Visto il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con C(2007) 5726 del 20.11.2007;

Vista la DGR n. 146 del 12.2.2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria (Burp n. 31 del 26/08/08);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24/9/2008 con cui è stato emanato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del PO FESR 2007-13 (Burp. 149 del 25/09/08);

Vista la DGR n. 1849 del 30.9.2008 con la quale sono stati nominati l'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, nonché i Responsabili degli Assi di cui al medesimo programma (Burp n. 162 del 16/10/08);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 185 del 17/02/09 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Linea (Burp n. 33 del 03/03/09) modificata dalla Delibera di giunta regionale n. 2157 del 17/11/2009;

Vista la DGR n. 165 del 17/02/09 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, le "Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-2013" (Burp n. 34 del 04/03/09);

3. TITOLO DI PROPRIETA'



NOTAIO

Repertorio n.53.552

Raccolta n.28.196

Francesco CARRETTA

**CONTRATTO PRELIMINARE DI COSTITUZIONE DI DIRITTI DI SUPERFICIE
E SERVITÙ**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il quindici ottobre in Lavello nel mio studio alla via Roma n.28. Innanzi a me dottor Francesco Carretta Notaio in Lavello, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina,

Si Sono Costituiti

1) la dott.ssa LOSCHIAVO Marialina, nata a Parma il 15 dicembre 1976 e residente in Gravina in Puglia al Corso Aldo Moro n.29 (c.f. LSC MLN 76T55 G3370), la quale dichiara di essere coniugata in regime patrimoniale della separazione dei beni (di seguito anche denominata "Parte promittente concedente" o "Proprietario");

2) la società a responsabilità limitata con socio unico denominata "AMBRA SOLARE 13 S.R.L.", con sede in Roma alla via Tevere n.41, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 15946151006, REA: RM - 1625041, indirizzo di posta elettronica certificata: ambrasolare13srl@legal-mail.it, in persona del procuratore signor BOCHICCHIO Salvatore, nato ad Acerenza il 3 giugno 1971 per la funzione domiciliato presso la suindicata sede sociale, a questo atto autorizzato in forza della procura autenticata nella firma dal Notaio Ivo Fanuzzi di Roma in data 30 giugno 2021 repertorio n. 2626, depositata nel competente Registro delle Imprese di Roma ed ivi iscritta in data 12 luglio 2021 (di seguito anche denominata "la Società" o "parte promissaria concessionaria").

La identità personale e qualifica delle costituite parti è a me Notaio certa.

Le parti, in proprio e come rappresentate, convengono quanto segue.

Premesso che:

(a) la Società opera nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili ed è intenzionata a realizzare, nel territorio del Comune di Gravina in Puglia (BA), un impianto di produzione elettrica mediante conversione diretta e indiretta della radiazione solare, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da moduli fotovoltaici, strutture di supporto, inverter, cabine, quadri elettrici, cabina di connessione alla rete elettrica, viabilità di servizio ed eventuali altre opere accessorie per rendere l'impianto idoneo all'uso cui è destinato, le cui caratteristiche costruttive e layout di massima sono indicate nell'Allegato A (l'Impianto);

(b) la Proprietaria LOSCHIAVO Marialina ha la piena proprietà del seguente fondo rustico (di seguito, il "Fondo"), sito in agro di Gravina in Puglia alla località Bosco - San Canio, per una estensione catastale complessiva di ettari 78 (settantotto) are 79 (settantanove) e centiare 40 (quaranta), il tutto confinante con proprietà di Ventrilli Vincenzo, con bosco comunale e con altra proprietà della parte promittente concedente e riportato in catasto terreni del Comune di Gravina in Puglia

al foglio 137 particelle:

- 7 di complessivi Ha 5.99.66 distinta in porzione AA di Ha 5.71.91 seminativo cl.4 R.D. Euro 206,76 R.A.Euro 132,92 e porzione AB di are 27.75 pascolo cl.3 R.D.Euro 2,58 R.A.Euro 1,43;

- 29 Ha 1.14.24 seminativo cl.4 R.D.Euro 41,30 R.A.Euro 26,55;

ed al foglio 138 particelle:

- 3 di complessivi Ha 7.22.71 distinta in porzione AA di Ha 7.13.10 seminativo cl.3 R.D.Euro 313,04 R.A.Euro 184,14 e porzione AB di are 9.61 pascolo cl.3 R.D.Euro 0,89 R.A.Euro 0,50;

- 6 Ha 4.96.99 seminativo cl.4 R.D.Euro 179,67 R.A.Euro 115,50;

- 17 Ha 9.22.09 seminativo cl.4 R.D.Euro 333,35 R.A.Euro 214,30;

- 21 are 25.48 seminativo cl.5 R.D. Euro 4,61 R.A.Euro 4,61;

- 64 di complessivi Ha 22.05.00 distinta in porzione AA di Ha 21.94.21 seminativo cl.4 R.D.Euro 793,25 R.A.Euro 509,95 e porzione AB are 10.79 pascolo cl.3 R.D.Euro 1,00 R.A.Euro 0,56;

- 66 di complessivi Ha 1.55.56 distinta in porzione AA di Ha 1.55.33 seminativo cl.4 R.D.Euro 56,15 R.A.Euro 36,10 e porzione AB di ca 23 pascolo cl.3 R.D.Euro 0,02 R.A.Euro 0,01;

- 70 are 25.48 seminativo cl.5 R.D.Euro 4,61 R.A.Euro 4,61;

- 71 are 25.49 seminativo cl.5 R.D.Euro 4,61 R.A.Euro 4,61;

- 158 are 95.00 seminativo cl.3 R.D.Euro 41,70 R.A.Euro 24,53;

- 254 di complessivi Ha 2.63.70 distinta in porzione AA di Ha 2.57.56 seminativo cl.4 R.D.Euro 93,11 R.A.Euro 59,86 e porzione AB di are 6.14 pascolo cl.3 R.D.Euro 0,57 R.A.Euro 0,32;

- 286 Ha 6.01.98 seminativo cl.4 R.D.Euro 217,63 R.A.Euro 139,90;

- 294 di complessive are 22.38 distinta in porzione AA di are 7.46 seminativo cl.4 R.D.Euro 2,70 R.A.Euro 1,73 e porzione AB di are 14.92 pascolo cl.3 R.D.Euro 1,39 R.A.Euro 0,77;

- 439 di complessivi Ha 16.03.64 distinta in porzione AA di Ha 16.03.61 seminativo cl.4 R.D.Euro 579,74 R.A.Euro 372,69 e porzione AB di ca 3 uliveto cl.3 R.D.Euro 0,01 R.A.Euro 0,01.

Detto fondo è pervenuto alla parte promittente concedente:

- quanto ai fondi rustici censiti al foglio 137 particelle 7 e 29 ed al foglio 138 particelle 17, 21, 64, 66, 70, 71, 286 (ex 17) e 439 (ex 65) in forza di di atto di compravendita a rogito del Notaio Giuseppe Spezzano di Corigliano Calabro in data 20 novembre 1982 rep.n.2476 registrato a Corigliano Calabro il dì 1 dicembre 1982 al n.1384 e trascritto a Bari il 4 dicembre 1982 ai n.ri 35982/30809, con la precisazione che a seguito del decesso del venditore sig. Loschiavo Tobia, nato a Gravina in Puglia il 2 dicembre 1922 e deceduto in data 3 marzo 2005 si è verificato il consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà ed in parte in forza di atto di compravendita a rogito del Notaio Berloco di Altamura in data 10 febbraio 1994 rep.n.110781 registrato a Gioia del Colle il dì 1 marzo 1994 al n.1357 e trascritto a Bari il dì 11 marzo 1994 ai n.ri 8336/6394, con la precisazione anche qui che a seguito del decesso del sopra generalizzato sig. Loschiavo Tobia avvenuto in data 3 marzo 2005 si è verificato il consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà;

- quanto alla porzione di fondo censita al foglio 138 particelle 3, 6, 158, 254 e 294 per averla acquistata dai sigg. Loglisci Giuseppe, nato a Gravina in Puglia il 3 agosto 1947, e Loglisci Francesco, nato a Gravina in Puglia il 14 settembre 1948 in forza di atto di compravendita a rogito del Notaio Domenico Digiesi di Gravina in Puglia in data 9 novembre 2006 rep.n.55330 trascritto a Bari il 13 novembre 2006 ai n.ri 62706/42320, successione di cui risulta ritualmente trascritta la relativa accettazione tacita di eredità con nota presentata a Bari il 3 ottobre 2008 ai n.ri 46791/31281).

Ai sopra generalizzati danti causa sigg. Loglisci Giuseppe e Loglisci Francesco il bene pervenne in parte in forza di successione legittima del padre sig. Loglisci Michele, nato a Gravina in Puglia il 17 giugno 1914 e deceduto in data 26 marzo 1987 (la relativa dichiarazione di successione è stata presentata a Gioia del Colle in data 25 settembre 1987 e classificata al n.45 Vol.400 trascritta a Bari il 14 novembre 1989 ai n.ri 44627/35921 e successiva dichiarazione rettificativa registrata a Gioia del Colle al n.67 Vol.421 trascritta a Bari il 18 aprile 1991 ai n.ri 14990/11696) ed in parte in forza di successione della madre sig.ra Loglisci Maria, nata a Gravina in puglia il dì 1 gen-

naio 1922 e deceduta il 12 maggio 2004 (la relativa dichiarazione di successione è stata presentata a Gioia del Colle in data 2 maggio 2005 al n.82 Vol.83 successione di cui risulta ritualmente trascritta la relativa accettazione tacita di eredità con nota presentata a Bari il 13 novembre 2006 ai n.ri 62705/42319 ed il 3 ottobre 2008 ai n.ri 46792/31282);

(c) la realizzazione dell'Impianto interessa un'area di estensione tale da consentire una produzione pari a 40 (quaranta) (Megawatt di picco - "MWp") e tale area comprende il Fondo (come indicato nell'estratto di mappa che si allega sub Allegato B - "Planimetria");

(d) ai fini della presentazione dell'istanza per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'Impianto, la Società intende costituire sul Fondo:

(i) un diritto di superficie finalizzato alla realizzazione e alla gestione dell'Impianto, come indicato nella Planimetria di cui all'Allegato B;

(ii) un diritto di servitù di elettrodotto per consentire il passaggio dei cavidotti interrati al fine di effettuare i relativi collegamenti elettrici necessari o eventuali altre installazioni delle infrastrutture richieste per il funzionamento dell'Impianto;

(iii) un diritto di servitù di passaggio per l'accesso alla pubblica via indicato nella Planimetria di cui all'Allegato B, anche mediante realizzazione di una stradina di accesso;

(e) il Proprietario, nei termini e alle condizioni di cui al presente Contratto, è disponibile ad attribuire la disponibilità materiale e giuridica del Fondo alla Società, concedendo in favore della stessa il diritto di superficie, ossia il diritto di realizzare l'Impianto sul Fondo conservandone la proprietà, e le menzionate servitù, salvi in ogni caso gli obblighi di ripristino alla scadenza, ad esclusivo onere e spese della società;

(f) Il Proprietario precisa che sulle particelle 156, 295, 297 e 253 del foglio 138 di sua proprietà, ubicate in prossimità del Fondo oggetto del presente contratto sono stati realizzati 2 (due) impianti fotovoltaici regolati da convenzione con il produttore nella quale sono espressamente previsti i seguenti obblighi che il Proprietario, quale concedente il diritto di superficie, si è impegnato a rispettare e far rispettare: "..... La Parte Concedente prende atto dell'importanza per la Concessionaria della persistenza dell'attuale irraggiamento solare sul Terreno e si impegna, a mero titolo obbligatorio, a non realizzare ed a far sì che nessuno realizzi opere o manufatti che possano ridurle o nuocere, anche solo parzialmente, all'irraggiamento solare, diretto o indiretto, di tutto o di parte dell'impianto Fotovoltaico. La distanza minima per ogni eventuale costruzione sarà non inferiore a dieci metri di distanza per ciascun metro di altezza. Inoltre, la Parte Concedente si impegna a non effettuare in prossimità dell'Impianto qualunque attività, all'infuori di quella derivante dalla destinazione urbanistica, che provochi polvere e sia pertanto suscettibile di pregiudicare l'Impianto". La Società promissaria concessionaria quindi dichiara di prenderne atto e di non aver nulla da eccepire in merito a quanto previsto nella predetta pattuizione.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte vincolante del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 (Costituzione del diritto di superficie)

1.1 Il Proprietario LOSCHIAVO Marialina promette e si obbliga a costituire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 952 e seguenti c.c. in favore della Società AMBRA SOLARE 13 S.R.L. che, a sua volta come rappresentata, promette di accettare e acquistare, per sé o per persona da nominare ai sensi dell'art. 1401 c.c., il diritto di superficie consistente nel diritto di costruire e mantenere in proprietà, sopra e sotto il suolo, l'Impianto e le relative opere accessorie, sul fondo rustico sito in agro di Gravina in Puglia alla località Bosco - San Canio, per una estensione catastale complessiva di ettari 78

(settantotto) are 79 (settantanove) e centiare 40 (quaranta), il tutto confinante con proprietà di Ventrilli Vincenzo, con bosco comunale e con altra proprietà della parte promittente concedente e riportato in catasto terreni del Comune di Gravina in Puglia al foglio 137 particelle:

- 7 di complessivi Ha 5.99.66 distinta in porzione AA di Ha 5.71.91 seminativo cl.4 R.D. Euro 206,76 R.A.Euro 132,92 e porzione AB di are 27.75 pascolo cl.3 R.D.Euro 2,58 R.A.Euro 1,43;

- 29 Ha 1.14.24 seminativo cl.4 R.D.Euro 41,30 R.A.Euro 26,55;

ed al foglio 138 particelle:

- 3 di complessivi Ha 7.22.71 distinta in porzione AA di Ha 7.13.10 seminativo cl.3 R.D.Euro 313,04 R.A.Euro 184,14 e porzione AB di are 9.61 pascolo cl.3 R.D.Euro 0,89 R.A.Euro 0,50;

- 6 Ha 4.96.99 seminativo cl.4 R.D.Euro 179,67 R.A.Euro 115,50;

- 17 Ha 9.22.09 seminativo cl.4 R.D.Euro 333,35 R.A.Euro 214,30;

- 21 are 25.48 seminativo cl.5 R.D. Euro 4,61 R.A.Euro 4,61;

- 64 di complessivi Ha 22.05.00 distinta in porzione AA di Ha 21.94.21 seminativo cl.4 R.D.Euro 793,25 R.A.Euro 509,95 e porzione AB are 10.79 pascolo cl.3 R.D.Euro 1,00 R.A.Euro 0,56;

- 66 di complessivi Ha 1.55.56 distinta in porzione AA di Ha 1.55.33 seminativo cl.4 R.D.Euro 56,15 R.A.Euro 36,10 e porzione AB di ca 23 pascolo cl.3 R.D.Euro 0,02 R.A.Euro 0,01;

- 70 are 25.48 seminativo cl.5 R.D.Euro 4,61 R.A.Euro 4,61;

- 71 are 25.49 seminativo cl.5 R.D.Euro 4,61 R.A.Euro 4,61;

- 158 are 95.00 seminativo cl.3 R.D.Euro 41,70 R.A.Euro 24,53;

- 254 di complessivi Ha 2.63.70 distinta in porzione AA di Ha 2.57.56 seminativo cl.4 R.D.Euro 93,11 R.A.Euro 59,86 e porzione AB di are 6.14 pascolo cl.3 R.D.Euro 0,57 R.A.Euro 0,32;

- 286 Ha 6.01.98 seminativo cl.4 R.D.Euro 217,63 R.A.Euro 139,90;

- 294 di complessive are 22.38 distinta in porzione AA di are 7.46 seminativo cl.4 R.D.Euro 2,70 R.A.Euro 1,73 e porzione AB di are 14.92 pascolo cl.3 R.D.Euro 1,39 R.A.Euro 0,77;

- 439 di complessivi Ha 16.03.64 distinta in porzione AA di Ha 16.03.61 seminativo cl.4 R.D.Euro 579,74 R.A.Euro 372,69 e porzione AB di ca 3 uliveto cl.3 R.D.Euro 0,01 R.A.Euro 0,01,

quale indicato nella Planimetria di cui all'Allegato B (il "Diritto di Superficie"). Alla Società è riconosciuto, su dette porzioni, il diritto di realizzare, gestire e mantenere l'impianto e le altre opere accessorie e di collegamento, con espresso divieto di altro uso.

1.2 Il Diritto di Superficie sarà costituito a far data dalla stipula del Contratto Definitivo ai sensi del successivo Articolo 5, per un periodo di 30 (trenta) anni.

Articolo 2 - (Costituzione delle servitù)

2.1 Il Proprietario LOSCHIAVO Marialina promette di concedere il diritto a costituire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1027 e seguenti c.c., nell'interesse della Società AMBRA SOLARE 13 S.R.L. che, a sua volta promette di accettare e acquistare, per sé o per persona da nominare ai sensi dell'art. 1401 c.c. – le seguenti servitù gravanti sul fondo rustico sito in agro di Gravina in Puglia alla località Bosco - San Canio, per una estensione catastale complessiva di ettari 78 (settantotto) are 79 (settantanove) e centiare 40 (quaranta), il tutto confinante con proprietà di Ventrilli Vincenzo, con bosco comunale e con altra proprietà della parte promittente concedente e riportato in catasto terreni del Comune di Gravina in Puglia al foglio 137 particelle:

- 7 di complessivi Ha 5.99.66 distinta in porzione AA di Ha 5.71.91 seminativo cl.4 R.D. Euro 206,76 R.A.Euro 132,92 e porzione AB di are 27.75 pascolo cl.3 R.D.Euro 2,58 R.A.Euro 1,43;

- 29 Ha 1.14.24 seminativo cl.4 R.D.Euro 41,30 R.A.Euro 26,55;

ed al foglio 138 particelle:

- 3 di complessivi Ha 7.22.71 distinta in porzione AA di Ha 7.13.10 seminativo cl.3 R.D.Euro 313,04 R.A.Euro 184,14 e porzione AB di are 9.61 pascolo cl.3 R.D.Euro 0,89 R.A.Euro 0,50;

- 6 Ha 4.96.99 seminativo cl.4 R.D.Euro 179,67 R.A.Euro 115,50;

- 17 Ha 9.22.09 seminativo cl.4 R.D.Euro 333,35 R.A.Euro 214,30;

- 21 are 25.48 seminativo cl.5 R.D. Euro 4,61 R.A.Euro 4,61;

- 64 di complessivi Ha 22.05.00 distinta in porzione AA di Ha 21.94.21 seminativo cl.4 R.D.Euro 793,25 R.A.Euro 509,95 e porzione AB are 10.79 pascolo cl.3 R.D.Euro 1,00 R.A.Euro 0,56;

- 66 di complessivi Ha 1.55.56 distinta in porzione AA di Ha 1.55.33 seminativo cl.4 R.D.Euro 56,15 R.A.Euro 36,10 e porzione AB di ca 23 pascolo cl.3 R.D.Euro 0,02 R.A.Euro 0,01;

- 70 are 25.48 seminativo cl.5 R.D.Euro 4,61 R.A.Euro 4,61;

- 71 are 25.49 seminativo cl.5 R.D.Euro 4,61 R.A.Euro 4,61;

- 158 are 95.00 seminativo cl.3 R.D.Euro 41,70 R.A.Euro 24,53;

- 254 di complessivi Ha 2.63.70 distinta in porzione AA di Ha 2.57.56 seminativo cl.4 R.D.Euro 93,11 R.A.Euro 59,86 e porzione AB di are 6.14 pascolo cl.3 R.D.Euro 0,57 R.A.Euro 0,32;

- 286 Ha 6.01.98 seminativo cl.4 R.D.Euro 217,63 R.A.Euro 139,90;

- 294 di complessive are 22.38 distinta in porzione AA di are 7.46 seminativo cl.4 R.D.Euro 2,70 R.A.Euro 1,73 e porzione AB di are 14.92 pascolo cl.3 R.D.Euro 1,39 R.A.Euro 0,77;

- 439 di complessivi Ha 16.03.64 distinta in porzione AA di Ha 16.03.61 seminativo cl.4 R.D.Euro 579,74 R.A.Euro 372,69 e porzione AB di ca 3 uliveto cl.3 R.D.Euro 0,01 R.A.Euro 0,01;

ed a vantaggio del medesimo fondo sul quale è già stata promessa la costituzione del diritto di superficie, quale innanzi meglio descritto, riportato in catasto terreni di Gravina in Puglia al foglio 137 particelle 7 e 29 nonché al foglio 138 particelle 3, 6, 17, 21, 64, 66, 70, 71, 158, 254, 286, 294 e 439, nei limiti in cui il fondo suddetto verrà effettivamente destinato alla costruzione dell'impianto fotovoltaico, e precisamente:

(i) servitù di elettrodotto interrato, per la trasmissione dell'energia prodotta dall'Impianto fino alla linea elettrica pubblica di distribuzione ad alta, media o bassa tensione, come meglio evidenziata nella Planimetria di cui all'Allegato B. La servitù di elettrodotto conferirà alla Società la facoltà di realizzare altresì i lavori sommariamente indicati nell'Allegato A;

(ii) servitù di passaggio per il collegamento delle porzioni del Fondo ove insisterà l'Impianto con la pubblica via secondo quanto indicato nell'Allegato B, attraverso tracciati già esistenti o da realizzarsi (di seguito, congiuntamente, le "Servitù"). La Società avrà il diritto di eseguire, a propria cura e spese, tutte le opere necessarie per il pieno godimento delle Servitù, anche in considerazione delle esigenze operative dell'Impianto.

2.2 Le Servitù saranno costituite a far data dalla stipula del Contratto Definitivo, ai sensi del successivo Articolo 4, per un periodo di 30 (trenta) anni.

Articolo 3 - (Disposizioni comuni al Diritto di Superficie e alle Servitù)

3.1 Rimarranno a carico della Società tutte le spese necessarie per la realizzazione

dell'Impianto e delle opere accessorie, nonché tutte le spese necessarie per la realizzazione di eventuali opere funzionali al pieno godimento delle Servitù.

3.2 Il perimento o la demolizione, in tutto o in parte, dell'Impianto non comportano l'estinzione del diritto di costruire e successivamente mantenere un nuovo impianto con caratteristiche analoghe all'Impianto.

3.3 È escluso in ogni caso in favore del Proprietario qualsiasi diritto sull'Impianto e sulle opere realizzate dalla Società e comunque su ogni altro bene della Società o di terzi che si trovi sul Fondo.

3.4 La Società si obbliga a tenere indenne, anche con espressa manleva, il Proprietario da qualsivoglia pregiudizio, comunque denominato, che dovesse derivare dalla violazione – anche involontaria – della normativa applicabile in materia alla progettazione e realizzazione dell'Impianto e delle opere accessorie ovvero mancato adeguamento alla normativa stessa ratione temporis applicabile. La Società si obbliga, inoltre, a tenere indenne, anche con espressa manleva, il Proprietario per i danni materiali e non, causati al Fondo o a terzi nella realizzazione dell'Impianto.

Articolo 4 - (Condizione Sospensiva)

4.1 Il presente Contratto è sospensivamente condizionato al decorso del termine di 150 (centocinquanta) giorni dall'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo n.387/2003, nel termine di cui al successivo Punto 4.2, senza che siano intervenute impugnative di sorta in relazione all'Autorizzazione medesima nei tempi previsti dalla legge.

4.2 Le Parti concordano che le condizioni sospensive debbano avverarsi entro il nove marzo duemilaventitrè, fermo restando che la Società avrà il diritto di prorogare il termine di avveramento per un massimo di 4 (quattro) volte, per un periodo di ulteriori 6 (sei) mesi ciascuna. La Società potrà esercitare tale diritto di proroga tramite mera comunicazione al Proprietario, da spedirsi prima della scadenza di ciascun termine (come di volta in volta eventualmente prorogato) ed entro e non oltre il nove marzo duemilaventicinque. All'atto di ciascuna proroga semestrale, la Società corrisponderà al Proprietario una ulteriore Caparra di importo pari a Euro 350,00 (trecentocinquanta e zero centesimi) per ettaro di superficie interessata salvo aggiustamenti ai sensi del successivo Punto 4.5. In caso di proroghe, ogni riferimento alla Caparra nel presente Contratto si intenderà alla Caparra come eventualmente integrata dai corrispettivi per le proroghe tempo per tempo corrisposti ai sensi del presente Punto 4.2.

4.3 Decorso il termine di cui al precedente Punto 4.2 (tanto quello originario quanto quello eventualmente prorogato ai sensi del Punto 4.2 che precede) senza che le condizioni sospensive si siano avverate, il Contratto cesserà definitivamente di produrre effetti e la Caparra verrà trattenuta dal Proprietario a titolo di indennizzo.

4.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 4 sono poste nell'esclusivo interesse della Società, che potrà rinunciarvi tramite comunicazione scritta al Proprietario, ai sensi del successivo Articolo 12.

4.5 Le Parti convengono che qualora, in base all'Autorizzazione Unica o in base alla capacità assegnata dal gestore di rete, si renda necessario modificare la potenza dell'Impianto rispetto a quanto previsto alla Premessa (c), la Società potrà optare per un proporzionale ridimensionamento in aumento o in riduzione dei Fondi, nell'ambito della superficie interessata, sino ad un massimo del 15% (quindici per cento), con adeguamento proporzionale del Corrispettivo e della Caparra, con impegno in buona fede della Società a determinare in maniera efficiente e tempestiva i predetti aggiustamenti, nei limiti di quanto ragionevolmente possibile e nel proprio controllo (qualora la Caparra sia stata già integralmente corrisposta, la parte risultante eccedente

non sarà immediatamente restituita ma imputata al Corrispettivo a seguito della stipula del Contratto Definitivo).

Articolo 5 - (Stipula del Contratto Definitivo)

5.1 Le Parti si impegnano a stipulare il contratto definitivo avente ad oggetto la costituzione del Diritto di Superficie e delle Servitù (il "Contratto Definitivo"), nel termine di 30 (trenta) giorni dopo l'avveramento della condizione sospensiva di cui al precedente Articolo 4, presso il notaio indicato dalla Società tramite comunicazione scritta al Proprietario, con almeno 20 (venti) giorni di preavviso.

5.2 Il Proprietario si obbliga a predisporre tutta la documentazione necessaria a comprovare la sua piena proprietà del Fondo in tempo utile per la stipula del Contratto Definitivo e la cancellazione di eventuali diritti, pesi e vincoli incompatibili con la costituzione del Diritto di Superficie e/o delle Servitù, salvo quanto derivante dai contratti per Impianti Fotovoltaici già esistenti su altre particelle, così come in premessa dichiarato dal Proprietario ed accettato dalla Società al punto (f). Il Proprietario acconsente a che il termine per la stipula del Definitivo possa essere posticipato per 30 (trenta) giorni dalla Società, in caso lo impongano particolari esigenze tecniche, non dipendenti esclusivamente dalla volontà della medesima Società.

5.3 Dietro richiesta del Proprietario, la Società potrà acconsentire ad una proroga del termine per stipulare il Contratto Definitivo, ai sensi del precedente Punto 5.1, per il tempo strettamente necessario affinché il Proprietario possa terminare la raccolta dei frutti naturali del Fondo, oppure per adempimenti amministrativi/bancari in corso, necessari per la stipula del Contratto Definitivo. Salvo quest'ultima ipotesi, qualora però la Società preferisca procedere alla stipula del Contratto Definitivo entro il termine di cui al precedente Punto 5.1, il Proprietario avrà diritto ad un indennizzo per la perdita (totale o parziale) del raccolto, sulla base del valore di mercato di quanto non realizzato, come risultante dalla perizia di stima redatta da un esperto iscritto all'Ordine dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati o dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, nominato d'accordo tra le Parti.

5.4 In caso di mancata sottoscrizione del Definitivo ai sensi del presente Contratto per fatto imputabile alla Società, il Proprietario avrà diritto a ritenere la Caparra (come eventualmente integrata alla data dell'inadempimento).

Articolo 6 - (Smantellamento dell'Impianto)

6.1 Alla scadenza del Diritto di Superficie e delle Servitù, la Società sarà tenuta a rimuovere l'Impianto, entro e non oltre due mesi, ripristinando lo stato del Fondo ante-operam in conformità alle previsioni del progetto presentato, alle Autorizzazioni e alle eventuali previsioni di legge (nazionale e regionale) o prescrizioni amministrative come tempo per tempo applicabili.

6.2 Resta inteso che gli obblighi di ripristino del Fondo di cui al precedente Punto 6.1 non includono obblighi di ripiantumazione o di ulteriore ripristino agronomico, fatte salve eventuali diverse previsioni di legge o prescrizioni amministrative.

6.3 Le Parti si danno atto che, ai sensi della normativa regionale attualmente vigente, la Società è tenuta a consegnare alla Regione Puglia una fideiussione, a garanzia degli obblighi di ripristino di cui al presente Articolo 6. La Società si impegna, nei limiti di compatibilità con la normativa tempo per tempo vigente, a inserire il Proprietario quale ulteriore garantito nella medesima fideiussione. Le Parti convengono altresì che, qualora l'obbligo ex lege di prestare una simile garanzia dovesse venir meno nel futuro, la Società presterà un'equivalente garanzia in favore del Proprietario, per le medesime finalità.

Articolo 7 - (Clausola penale)

Le Parti, in considerazione degli investimenti ingenti che la realizzazione dell'Impianto

comporta a carico della Società, convengono che, in caso di violazione dell'obbligo assunto dal Proprietario ai sensi del precedente Articolo 5, il medesimo sarà obbligato a pagare alla Società, a titolo di penale, una somma pari al doppio della Caparra (come tempo per tempo integrata), salva in ogni caso la prova del maggior danno.

Articolo 8 - (Corrispettivi e caparra confirmatoria)

8.1 All'atto della sottoscrizione del presente Contratto, la Società ha corrisposto al Proprietario la somma di Euro 320,00 (trecentoventi e zero centesimi) per ettaro di superficie interessata a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 del codice civile ("Caparra"), così come segue e precisamente la caparra dell'importo di Euro 25.224,67 (venticinquemiladuecentoventiquattro e sessantasette centesimi) in favore di LOSCHIAVO Marialina nella sua qualità di proprietaria, a mezzo bonifico bancario effettuato in data 10 marzo 2021 tramite Banca Santander su conto corrente tenuto dalla proprietaria presso Banca Popolare di Puglia e Basilicata Agenzia n.1, sede di Gravina in Puglia (BA) contraddistinto con in seguente IBAN IT18Y053854150000006971539 riferimento del bonifico n.0049 2003 632 BBCCSBM.

8.2. Le Parti di comune accordo convengono che il Corrispettivo per la concessione trentennale del diritto di superficie e delle Servitù sarà pagato in una unica soluzione contestualmente alla stipula del Contratto Definitivo, in complessivi Euro 2.757.790,00 (duemilionisettecentocinquantesette milasettecentonovanta e zero centesimi) in favore di Loschiavo Marialina, quale proprietaria di una superficie interessata complessiva di ettari 78 (settantotto) are 79 (settantanove) e centiare 40 (quaranta).

Le Parti si danno in particolare reciprocamente atto che il suindicato corrispettivo per un sesto va imputato quale corrispettivo della concessione dei Diritti di Superficie e delle Servitù e per i restanti cinque sestimi va imputato a titolo di indennizzo per qualsiasi danno o disturbo al Proprietario. Ai fini di quanto previsto al precedente art.4.6 il Corrispettivo dovrà essere adeguato in aumento o in diminuzione in ragione della superficie interessata.

8.3. Le Parti precisano che le somme come innanzi indicate si intendono al lordo delle Caparre versate o a versarsi, che saranno imputate in conto prezzo al Corrispettivo all'atto della stipula del Contratto Definitivo.

8.4 Le parti contraenti, in proprio e come rappresentate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 38, 45, 46 e 76 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sotto la loro personale responsabilità, edotte ed ammonite da me Notaio delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione falsa, anche per gli effetti del Decreto Legge n.223 del 4 luglio 2006 convertito in Legge n.248 del 4 agosto 2006, come modificato dall'articolo unico, comma 49, della legge n.296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) dichiarano e si danno atto che la suindicata somma di Euro 25.224,67 (venticinquemiladuecentoventiquattro e sessantasette centesimi) è stata già versata dalla società promissaria concessionaria a mezzo bonifico bancario suindicato e che anche tutti gli ulteriori pagamenti sia quelli da effettuare a titolo di caparra sia quelli da effettuare a titolo di prezzo verranno effettuati sempre mediante bonifici bancari sul conto corrente tenuto dalla proprietaria LOSCHIAVO Marialina presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata Agenzia n.1 di Gravina in Puglia IBAN: IBAN IT18Y053854150000006971539 ovvero sul diverso conto corrente tempestivamente indicato dal Proprietario con le modalità di cui al successivo Articolo 12.

Le parti contraenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 38, 45, 46 e 76 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sotto la loro personale responsabilità, edotte ed ammonite da me Notaio delle responsabilità penali cui vanno incontro in ca-

so di dichiarazione falsa, attestano, per gli effetti del Decreto Legge n.223 del 4 luglio 2006 convertito in Legge n.248 del 4 agosto 2006, di non essersi avvalse per la conclusione del presente contratto dell'opera di un alcun mediatore.

Articolo 9 - (Dichiarazioni, garanzie e ulteriori impegni dei Proprietari)

9.1 Il Proprietario dichiara e garantisce:

(a) di avere la proprietà piena ed esclusiva del Fondo, nonché il suo possesso indisturbato;

(b) che il Fondo è libero da vincoli, ipoteche, altri diritti reali di godimento e non è destinato ad analoghe destinazioni di produzione di energia da fonte rinnovabile (quali fotovoltaica od eolica fatto salvo quanto previsto ed accettato in premessa al punto (f) ad eccezione:

1 - dell'ipoteca volontaria di Euro 1.120.000,00 (unmilionecentoventimila e zero centesimi) iscritta a Bari il 13 novembre 2006 ai n.ri 62710/12212 a favore di Banca Popolare di Puglia e Basilicata Società Cooperativa per azioni con sede in Matera e contro la costituita sig.ra LOSCHIAVO Marialina derivante da mutuo di originari Euro 560.000,00 (cinquecentosessantamila e zero centesimi) concesso dalla detta Banca con atto a rogito del Notaio Domenico Digiesi di Gravina in Puglia in data 9 novembre 2006 rep.n.55.331;

2 - dell'ipoteca volontaria di Euro 220.000,00 (duecentoventimila e zero centesimi) iscritta a Bari il 5 giugno 2009 ai n.ri 24077/4464 a favore di Banca Popolare di Puglia e Basilicata Società Cooperativa per azioni con sede in Matera e contro la costituita sig.ra LOSCHIAVO Marialina derivante da mutuo di originari Euro 110.000,00 (centodiecimila e zero centesimi) concesso dalla detta Banca con atto a rogito del Notaio Domenico Digiesi di Gravina in Puglia in data 4 giugno 2009 rep.n.59462;

3 - della servitù di elettrodotto trascritta a Bari il 31 dicembre 2012 ai n.ri 48542/35078 a favore di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. con sede in Roma gravante sulla porzione di fondo censita al foglio 138 particelle 65 e 64;

4 - della servitù di elettrodotto e passaggio trascritta a Bari il 6 maggio 2015 ai n.ri 18370/14591 a favore di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. con sede in Roma gravante sulla porzione di fondo censita al foglio 138 particelle 254 e 17;

(c) che il Fondo risulta urbanisticamente qualificato ad uso agricolo.

9.2 Il Proprietario dichiara altresì di prendere atto dell'ubicazione delle opere e dei manufatti che andranno a comporre l'Impianto, per come sommariamente risulta dall'Allegato A, e acconsente che le medesime opere possano subire delle variazioni in relazione alle caratteristiche dei luoghi e alle esigenze tecnico-costruttive della Società ma sempre nel rispetto degli obblighi di non turbativa in merito a quanto precisato al punto f) delle premesse.

9.3 Dal momento della sottoscrizione del presente Contratto, il Proprietario concede alla Società il diritto di accedere liberamente e in qualsiasi momento al Fondo, con preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore, con il personale e i mezzi necessari, per l'esecuzione di misurazioni, rilievi, sondaggi e quant'altro necessario per la progettazione e la realizzazione dell'Impianto e delle opere accessorie, le quali non potranno comunque essere realizzate prima della stipula del Contratto Definitivo, a meno che non intervenga la preventiva autorizzazione scritta del Proprietario. Gli accessi al Fondo saranno in ogni caso effettuati senza danneggiare le colture eventualmente ivi insistenti. In caso di danno sia alle colture che al terreno privo di coltura ma comunque lavorato e preparato per la coltivazione il Proprietario avrà diritto ad un indennizzo per la perdita (totale o parziale) del raccolto o delle lavorazioni eseguite, sulla base del valore di mercato di quanto non realizzato ovvero delle tariffe per le lavorazioni, come risultante dalla perizia di stima redatta da un esperto iscritto all'Ordine dei Periti

Agrari e Periti Agrari Laureato e/o dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, nominato d'accordo tra le Parti.

9.4 Il Proprietario si impegna a non concedere ad alcun titolo a terzi, senza l'autorizzazione della Società, diritti sul Fondo analoghi a quelli costituiti in favore della medesima Società con il presente Contratto e/o con il Contratto Definitivo e si impegna, altresì, a non compiere alcun atto o fatto e a non porre in essere alcun negozio dal quale possa derivare intralcio ovvero pericolo ovvero maggiore scomodità o minore economicità in relazione alla realizzazione, alla manutenzione, alla gestione ed all'esercizio dell'Impianto e delle sue singole componenti e, in generale, all'esercizio dei diritti scaturenti dal Contratto e/o dal Contratto Definitivo, salvo quanto previsto ed accettato in premessa al punto (f). In caso di violazione dell'obbligo assunto dal Proprietario ai sensi del presente Punto 9.4, il medesimo Proprietario sarà obbligato a pagare alla Società, a titolo di penale, una somma pari al doppio della Caparra, salva la prova del maggior danno.

9.5 Il Proprietario acconsente che la Società costituisca eventuali garanzie in favore di terzi aventi ad oggetto l'Impianto e acconsente che ai terzi beneficiari sia consentito di esercitare le siffatte garanzie la cui scadenza sarà corrispondente ai termini di cui al presente Contratto.

9.6 Fermo restando quanto previsto al precedente Punto 9.5, Il Proprietario si impegna, nel caso di trasferimento a qualsiasi titolo del Fondo (in tutto o in parte) a terzi, a far recepire integralmente al terzo avente causa le pattuizioni di cui al presente Contratto e al Contratto Definitivo. A questo riguardo si impegna a inserire nell'atto di trasferimento una clausola per far subentrare l'avente causa in tutte le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dal Contratto Definitivo.

9.7 Il Proprietario consente alla Società di richiedere ogni autorizzazione e/o concessione per l'esercizio e la realizzazione dell'Impianto sul Fondo e si impegna ad intervenire nella sottoscrizione di qualsiasi atto, richiesta o istanza che fosse necessaria in qualità di proprietario del Fondo. In particolare, dà atto che la Società avrà il diritto di presentare, richiedere ed ottenere a proprio nome tutti gli assenti amministrativi e di qualsivoglia altra natura (presso qualsiasi Autorità e altro soggetto di legge) per realizzare l'Impianto e tutte le altre opere e attività programmate dalla Società, nonché di richiedere ed ottenere a proprio nome (presso qualsiasi Autorità e altro soggetto di legge) tutti gli assenti amministrativi e di qualsivoglia altra natura per svolgere le attività correlate, fermo restando che le relative spese resteranno ad esclusivo carico della Società.

9.8 Fermo ogni altro rimedio di legge, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie del Proprietario di cui al presente Articolo 9, il presente Contratto s'intenderà immediatamente risolto tra le Parti ex art. 1456 c.c. e il Proprietario sarà tenuto a corrispondere una penale di importo pari al doppio della Caparra (come tempo per tempo integrata), salva la prova del maggior danno. Il Contratto Definitivo conterrà analoghe garanzie a tutela della Società.

Articolo 10 - (Recesso)

10.1 La Società potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e, in tal caso, il Proprietario avrà diritto di ritenere le somme sino a tale data corrisposte dalla Società, quale corrispettivo ai sensi dell'art. 1373 comma 3 c.c.

10.2 Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, la Società sarà tenuta a inviare al Proprietario una comunicazione con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, ai sensi dell'Articolo 12 che segue.

10.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui al presente articolo non troveranno applicazione nel caso in cui il Contratto cessi definitivamente di

produrre effetti a causa del mancato avveramento delle condizioni sospensive nei termini di cui al precedente Articolo 4, salvo il diritto di ritenzione della Caparra ai sensi dell'art. 4.3

Articolo 11 - (Cessione del Contratto)

11.1 Il Proprietario acconsente sin d'ora, ai sensi dell'art. 1406 c.c., alla cessione della posizione contrattuale derivante dal presente Contratto da parte della Società a soggetti terzi, facenti parte del medesimo gruppo societario della Società o enti finanziatori dell'Impianto, alle medesime condizioni pattuite nel presente Contratto.

11.2 Nel caso in cui la Società decida di cedere ai suddetti terzi la posizione contrattuale derivante dal presente Contratto, essa provvederà a notificare la cessione al Proprietario ai sensi dell'art. 1407 c.c.

11.3 Il Proprietario si impegna ad intervenire e a sottoscrivere qualsivoglia atto o documento che si renda necessario ai fini di cui al presente articolo.

11.4 Nel caso in cui la Società intenda cedere la posizione contrattuale derivante dal presente Contratto a soggetti terzi, diversi da quelli di cui al precedente Punto 11.1, il Proprietario non negherà irragionevolmente il consenso alla cessione, alle medesime condizioni pattuite nel presente Contratto.

11.5 Il Proprietario si impegna a intervenire e a sottoscrivere qualsivoglia atto o documento che si renda necessario ai fini di cui al presente articolo restando esente da qualsivoglia costo o spesa derivante da esso a qualunque titolo.

Articolo 12 - (Disposizioni varie)

12.1 Il presente Contratto costituisce la manifestazione integrale della volontà delle Parti, supera e sostituisce qualsiasi altra intesa, orale o scritta, intervenuta tra le Parti in merito al suo oggetto.

12.2 La Parti di comune accordo convengono che in fase di realizzazione dell'impianto le cabine degli inverter saranno realizzate con apposita coibentazione acustica e saranno posizionate ad una distanza dal fabbricato esistente tale da non arrecare disturbo acustico e in ogni caso sempre nel rispetto dei limiti previsti dalle normative vigenti e dai regolamenti.

12.3 Comunicazioni - Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente validamente eseguita, se effettuata per posta elettronica certificata, al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R anticipata a mezzo posta elettronica semplice, al ricevimento della lettera raccomandata, sempreché sia indirizzata come segue:

se al Proprietario: Loschiavo Avv. Marialina, Corso Aldo Moro n. 29, 70024, Gravina in Puglia (BA), PEC: marialinaloschiavo@pec.it; E-mail: avv.loschiavo@libero.it;

se alla Società: AMBRA SOLARE 13 S.R.L., via Tevere n.41 00198 Roma - pec: ambrasolare13srl@legalmail.it; email: roberto.capuozzo@powertis.com o pablo.otin@powertis.com.

Articolo 13 - (Spese ed oneri)

13.1 Le spese relative al presente Contratto e/o al Contratto Definitivo, ivi incluse le spese correlate all'eventuali iscrizioni e cancellazioni negli appositi registri pubblici, sono integralmente a carico della Società Ambra Solare 13 srl.

Articolo 14 - (Legge applicabile e foro competente)

14.1 Il presente Contratto è retto dalla legge italiana.

14.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Bari (BA).

Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola del presente Contratto è stata

concordata, pattuita tra le stesse e, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le Parti confermano e dichiarano di aver attentamente letto, discusso, compreso e condiviso ogni parte della presente atto ed espressamente ne approvano senza riserva alcuna le seguenti clausole: art 3.1: spese ed oneri per l'impianto; art. 3.4 – esonero responsabilità per il Proprietario; art. 4.2 Caparra in caso di proroga; art. 4.3 – diritto di trattenere la Caparra; art. 5.4 - mancata sottoscrizione del Contratto Definitivo; art 6 – smantellamento dell'impianto; art 8 – corrispettivi e caparra confirmatoria; art 10 – recesso; art 11 – cessione del contratto; art 13 – spese e oneri; art 14 – legge applicabile e Foro competente.

Per quanto possa occorrere la parte promittente concedente espressamente rinuncia all'ipoteca legale e dispensa il Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari dall'iscrivere ipoteche di ufficio.

Dichiarano le parti tutte, in proprio e come rappresentate, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n.679/2016 GDPR di essere state informate che i loro dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente atto, autorizzandone sin d'ora il rispettivo trattamento.

Le parti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati dichiarando di averne integrale conoscenza.

Ri-

chiesto io Notaio ricevo il presente atto del quale ho dato chiara lettura alle parti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed approvato e sottoscritto, unitamente agli allegati, con me Notaio a norma di legge.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore sedici e trenta minuti primi.

Consta di sei fogli scritti in parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su ventitrè facciate e fin qui della ventiquattresima.

FIRMATO:

- Marialina LOSCHIAVO
- Salvatore BOCHICCHIO

Francesco CARRETTA Notaio (segue sigillo)

ALLEGATO "A" al n. 28196 DI RACCOLTA

Allegato A - Impianto



Caffardiano
Settimio Bolichio

Provincia di ...
[Signature]


LEVICATO "B" N. 28196 DI RACCOLTA

Allegato B - Planimetria

Foglio 137



Foglio 138



Permessario

Off. Sol. Cas.

St. B. B. B.

PROVINCIA "C" di N. 28196 DI RACCOLTA

Allegato C - Area Idonea

Superficie Iniziale a Disposizione para a circa 78 ettari

Superficie Interessata para a circa 75 ettari (evidenziata in verde e giallo)




Figura 26 - Individuazione delle Aree di intervento con indicazione della superficie di Area Idonea (in verde), di Area non idonea ostativa (in rosso) e Area di impianto fotovoltaico autorizzato ma non realizzato (in giallo)

Appellato
Soltara Bolichio

Raue per [illegible]

